



Oggetto: autorizzazione al subappalto in favore della società ALTINTECH s.r.l. nell'ambito del Contratto CIG ZED293D34E – tra AIFA e il RTI Fastweb S.p.A. - Maticmind S.p.A., per i servizi necessari per la predisposizione e installazione delle nuove postazioni di lavoro, il cablaggio e la configurazione di rete per la sede AIFA, ubicata in Roma in via Silvio D'Amico n. 40, nonché il servizio di presidio da rendere on-site a mezzo di n. 1 risorsa.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (in G.U. n.91 del 19 aprile 2016, Suppl. Ord. n. 10) recante *“Codice degli Appalti Pubblici”* e ss. mm. ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Viste le FAQ recanti *“FAQ sul periodo transitorio”* pubblicate sul sito ANAC in data 8/6/2016 e in particolare la n. 5, la quale così recita *“Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di *“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture”* (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”*.

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT”* da attuare in forza del *“Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”* previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il parere del MEF – Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 88909 del 27 ottobre 2010 dal quale si desume che per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della spesa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget 2019 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. AIFA n. 31 del 29 novembre 2018;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 534/2019 recante *“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2019-2020, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”*;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*;

Visto che in data 30/11/2016 Consip S.p.A. ha stipulato con il RTI Fastweb-Maticmind la convenzione *“Servizi di gestione e Manutenzione dei sistemi IP e PDL”*, stipulata ai sensi dell'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001;

Visto che con determina n. 1755 del 23/10/2018 l'AIFA ha autorizzato l'adesione alla Convenzione Consip relativa ai servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) – Lotto 1 (PAC) - CIG 652972752E, aggiudicata in favore del fornitore RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Maticmind S.p.A. (mandante) per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e per un importo di € 602.601,28 (seicentoduemilaseicentouno/28) oltre IVA;

Visto il relativo Ordinativo principale di fornitura n. 4549500 - CIG derivato 7649051491, del 23/10/2018 con il quale AIFA ha aderito a detta Convenzione Consip con decorrenza dal 26/10/2018 al 25/10/2020;

Visto che in data 27 settembre 2018, Consip ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'appalto dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2, che in data 04/04/2019 è stata revocata ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;

Visto il contratto con il quale la Generali Italia S.p.A. ha concesso a titolo di comodato d'uso gratuito all'AIFA le unità immobiliari ad uso ufficio site al primo e al secondo piano in Via Silvio D'Amico n. 40 in Roma;

Vista la Determina DG n. 1210 del 19/07/2019, con la quale è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, con il RTI, composto da Fastweb S.p.A. (mandataria) e Maticmind

S.p.A. (mandante), attuale fornitore di AIFA giusta adesione alla Convenzione Consip *Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) – Lotto 1 (PAC)*, mediante Ordinativo principale di fornitura n. 4549500 – CIG ZED293D34E al fine di acquistare i servizi e le attività sistematiche per la predisposizione e l'installazione delle nuove postazioni di lavoro, il cablaggio e la configurazione di rete, nonché un servizio di presidio on-site a mezzo di n. 1 risorsa per n. 6 (sei) mesi per garantire l'assistenza informatica agli utenti che saranno in servizio presso la nuova sede analogamente, in continuità e con le stesse modalità garantite presso la sede principale di via del Tritone, per un importo pari ad euro 37.695,02 (trentasettemila seicentonovantacinque/02), oltre IVA;

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto trasmessa da Fastweb S.p.A. all'AIFA a mezzo PEC del 05/08/2019 recante num. prot. 91367/A del 05/08/2019;

Visto il contratto di subappalto tra il RTI Fastweb S.p.A. / Maticmind S.p.A. e la società Altintech S.r.l., ditta subappaltatrice, trasmesso con pec del 05/08/2019, unitamente alla restante documentazione richiesta ex art. 118 del D.lgs. n. 163/2006;

Vista la relazione del dott. Maurizio Trapanese, in qualità di RUP, del 29/08/2019 recante prot. n. 96412/P, nella quale si esprime il nulla osta al subappalto nei confronti della società Altintech S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di cablaggio per la nuova sede dell'AIFA sita in via Silvio d'Amico, n. 40 – 00144 Roma per un importo pari ad euro 10.180,00 (diecimilacentottanta/00) oltre IVA, inferiore al limite consentito del 30%. Altresì viene dato atto che sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto quindi che i pagamenti verranno effettuati direttamente a Fastweb S.p.A. in qualità di mandataria del RTI Fastweb S.p.A./Maticmind S.p.A. affidataria della procedura negoziata CIG ZED293D34E;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione al subappalto)

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, è autorizzato il subappalto in favore della società ALTINTECH S.r.l., con sede legale in Viale dell'Umanesimo n. 69 – Roma (C.F. 04247391008, P. IVA 04247391008), per l'esecuzione dei servizi di cablaggio per la nuova sede dell'AIFA sita in via Silvio d'Amico, n. 40 – 00144 Roma, per un importo massimo pari ad euro 10.180,00 (diecimilacentottanta/00) oltre IVA, inferiore al limite consentito del 30% dell'importo del contratto tra AIFA e il RTI Fastweb S.p.A./Maticmind S.p.A.;

2. Si dà atto che l'efficacia della presente autorizzazione è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(modalità di pagamento)

1. I pagamenti verranno effettuati direttamente alla Fastweb S.p.A. in qualità di mandataria del RTI Fastweb S.p.A. / Maticmind S.p.A..

2. La presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia rispetto a quanto già autorizzato con la Determina DG n. 1210 del 19/07/2019.

Art. 3
(trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento e gli allegati allo stesso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

Roma, 30/08/2019

Il Direttore Generale

Luca Li Bassi


Allegati:

- 1) Contratto di subappalto tra il RTI Fastweb S.p.A. / Maticmind S.p.A. e la società Altintech S.r.l.;
- 2) Relazione del dott. Maurizio Trapanese, in qualità di RUP, del 29/08/2019 recante prot. n. 96412/P.

Pubblicato sul profilo del committente in data 02/09/2019.



0096412-29/08/2019-AIFA-AIFA_SICT-P



Settore ICT

Roma, 29/08/2019

All'Ufficio Attività Negoziale e Gestione
PatrimonioS E D E

OGGETTO: Contratto CIG ZED293D34E – tra AIFA e il RTI Fastweb S.p.A. - Maticmind S.p.A., per i servizi necessari per la predisposizione e installazione delle nuove postazioni di lavoro, il cablaggio e la configurazione di rete per la sede AIFA, ubicata in Roma in via Silvio D'Amico n. 40, nonché il servizio di presidio da rendere on-site a mezzo di n. 1 risorsa. Richiesta di autorizzazione al subappalto.

Con riferimento al Contratto in oggetto, il sottoscritto Maurizio Trapanese, in qualità di RUP, vista l'istanza di subappalto pervenuta via pec a questa amministrazione in data 5 agosto 2019 da parte della società Fastweb S.p.A., in qualità di mandataria del RTI appaltatrice dei servizi in argomento, con la quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per i "servizi di cablaggio", in via Silvio D'Amico 40 in Roma, alla società ALTINTECH srl con sede legale in viale dell'Umanesimo 69 in Roma, codice fiscale 04247391008, P. IVA 04247391008, per un importo di euro 10.180,00 (euro diecimilacentottanta/00), per servizi (pacchetti) di cablaggio, di cui oneri per la sicurezza pari a euro 100,00, rappresenta quanto segue.

Tenuto conto che la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto in parola soddisfa i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, preso atto di quanto dichiarato dalla società Fastweb S.p.A. nel Contratto di subappalto n. 1950S, in particolare che il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del contratto di subappalto non potrà in nessun caso eccedere il tetto massimo del 30% previsto dal Contratto in oggetto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di subappalto, nulla osta da parte dello scrivente all'autorizzazione al subappalto.

Il RUP

Maurizio Trapanese

Contratto di subappalto n. 1950S

Tra

Fastweb S.p.A., società a socio unico e società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Milano via Caracciolo 51, Codice Fiscale 12878470157, Partita Iva 12878470157, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Maticmind Spa con Sede Legale a Vimodrone (MI), in Via Benedetto Croce, 1 codice fiscale e P.IVA 05032840968 , in persona del suo procuratore, Barbara Mascheroni, nata a Milano il 19/07/1971, giusta Procura del 29/05/2019, Rep. n. 35436 racc. n. 12573 Notaio in Milano dott.ssa Elena Terrenghi,, munita dei necessari poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto, di seguito per brevità denominata **"Appaltatore"**,

e

la società ALTINTECH srl con sede legale in VIALE DELL'UMANESIMO 69 Roma, Codice Fiscale 04247391008, P. IVA 04247391008, nella persona di RICCARDO Festa nato in Napoli, il 24/11/1977, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione **_indicare il tipo di carica in qualità di Legale Rappresentante (AD, Procuratore, ecc...)_>**, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto, di seguito per brevità denominata **"Subappaltatore"**,

entrambe per brevità in seguito denominate **"Parti"** e ciascuno di essi singolarmente la **"Parte"**

premesso

- a. che l'Appaltatore ha ricevuto in appalto da Consip S.p.A. (di seguito "Consip"), le attività di Gestione e manutenzione sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1 - CIG 652972752E come da Convenzione stipulata in data 18/11/2016, di seguito l'"Accordo";
- b. che in esecuzione e con le modalità di cui all'Accordo, AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (di seguito "Amministrazione" o "Amministrazione Contraente") ha autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. L63/2006 - CIG 7ED293D34E e la successiva stipula del relativo contratto mediante Ordinativo principale di fornitura n. 4549500 CIG derivato 764905L491 emesso nei confronti dell'Appaltatore in data 17/07/2019.
- c. che è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore quota parte delle attività (di seguito definite **"Servizi"**), necessariamente compresi tra le attività subappaltabili di cui all'Accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- d. che il Subappaltatore dichiara di aver preso visione della documentazione citata ai punti che precedono, ivi inclusa la documentazione tecnica di gara, in conformità dei quali ha presentato l'Offerta, che, per quanto di attinenza, e pur se non materialmente allegati al presente documento, con la sottoscrizione del presente contratto si considerano accettati e vincolanti per il Subappaltatore;

- e. che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei Servizi e di essere in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica;
- f. l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso Consip, così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell'inizio del Servizio oggetto dell'affidamento in subappalto;
- g. l'Appaltatore è tenuto, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla normativa predetta, allegata al presente Contratto (allegati 2-5);
- h. che il Subappaltatore si impegna a fornire a Fastweb tutta la documentazione richiesta da Consip e/o dalla normativa vigente in materia, che l'Appaltatore richiederà, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e che sia necessaria e/o utile ad adempiere gli obblighi di legge e/o a comprovare l'idoneità del Subappaltatore a svolgere i Servizi oggetto del presente contratto. Il Subappaltatore comunicherà all'Appaltatore senza indugio l'eventuale venir meno di tale idoneità da parte del Subappaltatore stesso;
- i. che il Subappaltatore non è una micro-impresa né una piccola impresa

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2. OGGETTO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione dei Servizi di Cablaggio, in Via Silvio D'amico 40 - Roma

Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che i Servizi verranno prestati dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

Art. 3 DURATA

Il presente contratto di subappalto acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte di AIFA. Il contratto di subappalto scadrà nella stessa data in cui scadrà l'ordinativo di fornitura emesso dalla Amministrazione contraente.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione da parte di AIFA sarà comunicato dall'Appaltatore al Subappaltatore.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti del presente contratto di subappalto.

Il presente contratto verrà meno qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il contratto tra Amministrazione e l'Appaltatore prima della sua naturale scadenza senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, al Subappaltatore ad eccezione delle prestazioni correttamente eseguite sino alla data di cessazione. Altresì il presente contratto verrà meno in tutti i casi in cui l'autorizzazione al subappalto venga revocata da AIFA senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, al Subappaltatore ad eccezione delle prestazioni correttamente eseguite sino alla data di cessazione.

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte di AIFA.

Sin d'ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte di AIFA: in tal caso nulla sarà dovuto, a nessun titolo, dall'Appaltatore al Subappaltatore.

Le Parti si danno inoltre atto che qualsiasi modifica anche in fase di esecuzione che sia rilevante ai sensi della normativa vigente in materia non sarà efficace sino al momento dell'autorizzazione da parte di AIFA.

E' inoltre facoltà dell'Appaltatore recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di 30 giorni, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Subappaltatore senza che null'altro sia dovuto a quest'ultimo a qualsiasi titolo fatta eccezione per le prestazioni già effettuate alla data di efficacia del recesso. In ogni caso il Subappaltatore si impegna a portare a termine i lavori in corso al momento del recesso o assegnati prima dell'esercizio del diritto di recesso, alle condizioni previste nel presente contratto.

Art. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto di subappalto sarà pari ad euro 10.180,00 (euro diecimilacentottanta/00), per servizi (pacchetti) di cablaggio.

Con riferimento al presente contratto di subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi con lo specifico appalto, sono pari ad euro 100,00 (in lettere cento/00).

Il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto di subappalto non potrà in nessun caso eccedere il tetto massimo del **30%** previsto dall'Accordo in premessa, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Fastweb, si riserva di effettuare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0.5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione di regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La fatturazione avrà luogo solo a seguito di esito positivo delle verifiche da effettuarsi da parte dell'Appaltatore e a seguito della trasmissione da parte del Subappaltatore di regolare DURC, cui farà seguito l'emissione, da parte di Fastweb, di apposito documento di benestare alla fatturazione. Resta inteso che tale autorizzazione non esclude eventuali successive contestazioni, derivanti da successivi controlli. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto e quindi in nessun modo potranno essere soggetti a revisione.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

FastWeb S.p.A.

Via Caracciolo,51 - 20155 Milano

Il pagamento delle fatture avverrà presso il conto corrente 000000000354. intestato al Subappaltatore presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA/ROMA AG.46 ABI: 01005 CAB: 03253 IBAN: IT95001005032530000000000354

dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 commi 1° e 7° della legge n.136 del 13 agosto 2010 ed s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- RICCARDO FESTA, nato a Napoli il 24/11/1977 Cod. Fisc. FSTRCR77S24F839X;

È obbligo del Subappaltatore comunicare a Fastweb eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente al conto corrente e ai soggetti delegati di cui sopra, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

E' fatto obbligo al Subappaltatore trasmettere all'Appaltatore, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento, copia delle corrispondenti fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi, a norma dell'articolo 1260 II ° comma del Codice Civile. Fastweb si riserva tuttavia di autorizzare caso per caso la eventuale cessione del credito derivante dalla fatturazione dei Servizi eseguiti, contabilizzati e collaudati con esito positivo. Le modalità dell'eventuale cessione del credito andranno concordate tra il Subappaltatore e l'Appaltatore.

Art. 5 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento all'Accordo e al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce,, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) ove espressamente richiesto dall'Accordo stesso e dovrà essere intestata e spedita all'Appaltatore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo.

L'Appaltatore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, così come indicato al precedente art.4, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni indicando espressamente il CIG e (ove previsto) il CUP (Codice Unico Progetto).

Art. 6 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Il Subappaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a persone, cose e/o beni di Appaltatore, di AIFA e dell'Amministrazione o di terzi, per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

Restano salvi i rimedi di legge in favore dell'Appaltatore anche in caso di applicazione delle penali. In tal caso, l'Appaltatore si riserva la facoltà di trattenere, previa semplice comunicazione scritta al Subappaltatore, il relativo importo da quanto dovuto ai sensi del precedente articolo 4.

Il Subappaltatore si impegna a surrogarsi all'Appaltatore nelle eventuali azioni a contenuto patrimoniale promosse da terzi contro di essa, che traggano origine dalla organizzazione e/o esecuzione dei Servizi appaltati ai sensi del presente contratto, per cui chiamato in causa dall'Appaltatore, il Subappaltatore sarà tenuto a dare alla stessa ogni più ampia

garanzia. In particolare, tale garanzia include le domande ed azioni di dipendenti, collaboratori e/o soci del Subappaltatore, delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio per imposte, tasse, violazioni di permessi, autorizzazioni o licenze), delle altre imprese operanti nelle stesse aree in cui vengano eseguite i Servizi, dei loro dipendenti, dei dipendenti dell'Appaltatore e di terzi. Qualora l'Appaltatore sia chiamata a rispondere in solido con il Subappaltatore per infrazioni o inadempienze dello stesso agli obblighi ed ai doveri inerenti ai compiti assunti dal medesimo ai sensi del presente contratto, il Subappaltatore dovrà risarcire l'Appaltatore di ogni esborso a carico di essa.

Fermo restando quanto sopra, il Subappaltatore dovrà esibire, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, polizza assicurativa per danni causati a terzi con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto.

Art. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- a. Il Subappaltatore si obbliga ad effettuare con mezzi ed attrezzature proprie tutte i Servizi ad esso appaltati, adeguando il proprio parco mezzi ed attrezzature in funzione delle specifiche esigenze operative.
- b. Il Subappaltatore provvederà all'esecuzione dei Servizi con personale altamente qualificato, sia per numero sia per qualità, ed in modo tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma d'esecuzione. Il Subappaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che utilizzerà, per l'esecuzione dei Servizi esclusivamente personale dipendente abilitato all'esercizio e non collaboratori esterni, nel rispetto di ogni obbligo di legge, con ciò manlevando l'Appaltatore da ogni responsabilità. Tali dipendenti dovranno essere regolarmente retribuiti in conformità con la legislazione vigente, osservando integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed adeguatamente assicurati sia da un punto di vista previdenziale che antinfortunistico, impegnandosi a consegnare all'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il DURC attestante la regolarità contributiva del Subappaltatore stesso ad una data antecedente di non oltre 30 (trenta) giorni la data di sottoscrizione del contratto.
- c. Fermo restando quanto sopra, il Subappaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a trasmettere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, all'Appaltatore copia del libro unico o comunicazione di assunzione di tutti i dipendenti addetti all'esecuzione dei Servizi inviata alla sezione circoscrizionale per l'impiego nonché di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Appaltatore per verificare che il Subappaltatore abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi retributivi e contributivi previsti per legge, restando fin d'ora convenuto che, in caso di irregolarità, l'Appaltatore si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Altresì il Subappaltatore si impegna sin d'ora a fornire all'Appaltatore l'elenco nominativo - periodicamente aggiornato - dei dipendenti impiegati nelle attività di cui in contratto su carta intestata e firmata dal legale rappresentante (Elenco Nominativo): resta inteso che in caso di variazioni all'Elenco Nominativo, il Subappaltatore s'impegna a consegnare a Fastweb la documentazione di cui al comma precedente;
- d. Il Subappaltatore dichiara che l'incidenza della manodopera sul servizio subappaltato è congrua rispetto agli standard di settore e che il trattamento economico e normativo applicato al personale rispetta e rispetterà per tutta

la durata del presente contratto la contrattazione collettiva nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Art. 8 PENALI

Qualora all'Appaltatore vengano erogate da parte di AIFA e/o dell'Amministrazione penalità a seguito di inadempimenti e qualora la responsabilità delle suddette penali sia riconducibile all'attività del Subappaltatore, l'Appaltatore si riserva il diritto di applicare le stesse penalità, erogate da AIFA e/o dall'Amministrazione predetta, pro quota per la parte di attività eseguita dal Subappaltatore.

Art.9 MATERIALI

I materiali utilizzati per la realizzazione dei Servizi tutti ordinati dal Appaltatore ai sensi del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche specificate per ciascun prodotto nei documenti allegati al presente contratto ed in Accordo. In particolare, per alcuni prodotti di particolare importanza, l'Appaltatore si riserva di approvare la fonte produttiva, in modo da garantirne all'origine la qualità e la rispondenza ai requisiti stabiliti.

Il Subappaltatore si impegna ad acquistare direttamente tutti i prodotti approvati necessari alla realizzazione dei Servizi ordinati dall'Appaltatore a fronte del presente contratto.

Art. 10 SICUREZZA

Tutti i Servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti nel pieno rispetto di tutti i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Il Subappaltatore conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche "Decreto") e s.m.i., dichiara:

- a. che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/informazione del proprio personale in relazione ai rischi specifici, per la salute e sicurezza, correlati alle loro prestazioni lavorative;
- b. (i) di prendere atto delle informazioni, che verranno fornite dall'Appaltatore, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività ovvero (ii) in presenza di rischi di interferenza, di visionare ed accettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, comprensivo di quanto al precedente (i), che verrà redatto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- c. che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008, provvederà inoltre a munire il proprio personale di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a verificare che i lavoratori espongano tale tessera;
- d. che, ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008, si dà atto che costi relativi alla sicurezza sono indicati in articolo 4;

e. nell'eventualità di cantieri temporanei o mobili, s'impegna a fornire il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) dello stesso Decreto, nonché a visionare ed accettare l'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08.

Resta ovviamente inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti, le parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni delle disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori potranno determinare la risoluzione del presente contratto di subappalto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 11 DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Subappaltatore di ulteriormente subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il/i Servizio/i oggetto del presente contratto di subappalto.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara e garantisce che il presente contratto di subappalto non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.

Il presente contratto di subappalto, in caso di inosservanza di uno dei divieti sopra evidenziati, si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni fra le Parti ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto su carta intestata e inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesse per fax ai seguenti indirizzi e/o numeri telefonici:

Fastweb S.p.A. Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano, c.a. Salvatore Luzzo pec. la.gare@pec.fastweb.it;

Subappaltatore: Altintech Srl Viale Dell'umanesimo 69 - 00100 Roma- c.a. Diego Rocchi, d.rocchi@altintech.it , TEL: +3906412115252 , +39 392 9283911

La comunicazione si considera effettuata alla data della sua ricezione.

Art. 13 RISOLUZIONE

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando sussistano o sopravvengano i motivi di esclusione di cui alla normativa vigente applicabile.

Art. 14 GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste a carico del Subappaltatore nel presente Contratto (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelli relativi al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi nei confronti del personale tutto di cui si avvarrà nell'esecuzione del Contratto) quest'ultimo fornirà, su richiesta dell'Appaltatore, una fideiussione a prima richiesta, il cui importo verrà preventivamente indicato da Fastweb, per valore non inferiore al del 10% del corrispettivo di cui all'art. 4, rilasciata da un primario Istituto di credito.

L'Appaltatore potrà richiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento della garanzia prestata nel caso in cui essa non risulti più adeguata. L'Appaltatore si riserva la facoltà di richiedere, in alternativa alla fideiussione, un deposito cauzionale e/ o una garanzia equivalente. Resta inteso che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra da parte del Subappaltatore, L'Appaltatore, fermi gli ulteriori rimedi di legge, avrà diritto di trattenere - a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ivi incluse quelle relative ad eventuali pretese del personale del Subappaltatore - dal pagamento dei corrispettivi previsti all'art. 4 importi sino alla concorrenza del valore della fideiussione come sopra individuata.

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 CODICE ETICO

Il Subappaltatore dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del contratto, a principi di trasparenza e correttezza.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

Ciascuna parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.

L'Appaltatore Vi informa di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo, in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001, disponibili sul sito www.fastweb.it.

~~[ipotesi 1] Il Subappaltatore Vi informa di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo, in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001, disponibili sul sito~~

[ipotesi 2: se il Subappaltatore non ha un proprio Codice Etico] Il Subappaltatore prende atto del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato dall'Appaltatore e si impegna a rispettarlo.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima Fastweb a sospendere l'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Art. 17 VARIE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti espressamente riconoscono che il presente contratto è stato specificatamente e concordemente negoziato e non predisposto mediante l'uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto.

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 17 articoli e da n. 10 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benestare.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Milano, 30/07/2019

L'Appaltatore

Fastweb S.p.A.

Il Procuratore

Barbara Mascheroni

Apposta firma digitale

Il Subappaltatore

Altintech Srl

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Riccardo Festa

Apposta firma digitale